

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

(9^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norma transitoria per i praticanti giornalisti » (755) (D'iniziativa del deputato Zincone) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 82, 83
AZARA	83
BERLINGIERI, <i>relatore</i>	82
GRAMEGNA	83
JODICE	83
NICOLETTI	82
PACE	82
PAPALIA	83
PICCHIOTTI	82
REALE, <i>Ministro ai grazia e giustizia</i>	83
TESSITORI	82

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	82
PAPALIA	81

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori Ajroldi, Alessi, Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Caroli, Dominedò, Gramegna, Gullo, Kuntze,

Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Papalia, Picchiotti, Pinna, Poët, Sand e Tessitori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bronzi è sostituito dal senatore Jodice.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale

PAPALIA. Con riferimento alla discussione, svoltasi nella precedente seduta sul disegno di legge n. 8, d'iniziativa delle senatrici Tullia Romagnoli Caretoni e Giuliana Nenni, relativo all'abrogazione di articoli del Codice penale in materia di adulterio e concubinato, desidero che risulti a verbale che la Commissione internazionale per il diritto penale dell'Aja, nella seduta del 25 agosto di quest'anno, ha proposto di escludere l'adulterio dai reati punibili penalmente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Zincone: « Norma transitoria per i praticanti giornalisti » (755) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Zincone: « Norma transitoria per i praticanti giornalisti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L I N G I E R I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in seguito alla emanazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regola la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, la Commissione unica per la tenuta degli albi non può procedere a nuove iscrizioni negli elenchi professionali dei giornalisti, perchè sino ad oggi non sono state emanate le relative norme regolamentari. Di tale carenza hanno sofferto, in primo luogo, i praticanti giornalisti che abbiano compiuto i 18 mesi di tirocinio, i quali si trovano nell'impossibilità di poter chiedere ed ottenere il riconoscimento della qualifica di giornalista professionista.

Sensibile al loro disagio, l'onorevole Zincone, d'accordo con la Commissione unica e con organismi sindacali della categoria, ha predisposto il disegno di legge in esame, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, per consentire alla Commissione unica attualmente in carica di procedere all'iscrizione, nell'elenco dei professionisti, di quei praticanti che abbiano compiuto i 18 mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della legge n. 69 e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73 della stessa.

Il provvedimento legislativo, che può essere considerato come una norma di regolamentazione transitoria, provvisoria, varrà di conseguenza ad ovviare all'inconvenien-

te maggiore costituito dal fatto che i praticanti giornalisti, per la mancanza del regolamento, si trovano nella impossibilità di ottenere l'applicazione del contratto di lavoro e di conseguire l'iscrizione all'Istituto di previdenza con le relative prestazioni assistenziali.

Alla stregua di tali considerazioni, ritengo che gli onorevoli colleghi possano approvare senz'altro il disegno di legge sottoposto al loro esame.

P I C C H I O T T I . Concordo perfettamente con le conclusioni della relazione testè svolta dal senatore Berlingieri e mi dichiaro, pertanto, anch'io favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che ritengo un atto di giustizia serena ed obiettiva.

N I C O L E T T I . Concordo pienamente con le valutazioni esposte dal relatore, le quali rispondono, a mio avviso, non solo a criteri di opportunità, ma anche ad una esigenza profonda di giustizia. Come è stato già ricordato, infatti, i praticanti che hanno compiuto il tirocinio prescritto dalla legge si trovano in una situazione di grave disagio, sia morale che materiale, in quanto non possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti e, quindi, non possono invocare l'applicazione a loro vantaggio del contratto nazionale di lavoro, nonchè le relative prestazioni assistenziali.

Sono del parere, pertanto, che il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame debba essere senz'altro approvato.

P A C E . Anche a nome del mio Gruppo, dichiaro di essere favorevole al provvedimento in discussione, facendo nel tempo stesso voti che il regolamento di attuazione in precedenza ricordato possa essere emanato quanto prima possibile.

T E S S I T O R I . Dichiaro di associarmi non soltanto alla proposta di approvazione del presente disegno di legge, ma anche al voto di una sollecita emanazione del regolamento testè espresso dal senato-

re Pace: e non so se non sia il caso che la Commissione stessa a questo proposito esprima non dico una deplorazione — non voglio usare parole grosse — ma quanto meno un voto unanime.

In definitiva, noi siamo qui costretti ad approvare un disegno di legge di portata limitata, giustificandolo dichiaratamente con la carenza delle norme regolamentari previste dalla legge. Già altre volte ho avuto occasione, sia in Aula che in Commissione, di lamentare che si approvino leggi le quali contengono norme che dovrebbero, invece, trovare posto nel regolamento. Un tempo si facevano le leggi con poche norme, ma chiare e precise, che avevano l'aria di poter resistere ai decenni, e si emanava successivamente il regolamento; ora invece le leggi sono legge e regolamento nel tempo stesso, e non si riesce più a distinguere quali sono le norme regolamentari e quali le norme legislative. Quando poi una legge, *rara avis*, prevede il regolamento, questo tarda a venire.

Io non so chi siano i responsabili di questo stato di cose; vorrei comunque che la Commissione esprimesse il voto che il regolamento in questione sia pubblicato quanto prima, al fine di evitare che il Parlamento debba intervenire con provvedimenti di questo genere per sostituirsi e riempire le lacune e la carenza dell'attività ministeriale.

A Z A R A . Prendo la parola soltanto per associarmi a quanto è stato detto così egregiamente dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto; in particolare dal senatore Tessitori che ha puntualizzato la situazione in cui ci troviamo. D'altra parte io ritengo che sia opportuno intanto approvare al più presto il presente disegno di legge, invitando, però, nel contempo l'onorevole Presidente a sollecitare presso gli organi competenti l'approvazione del relativo regolamento.

G R A M E G N A . Anch'io mi associo alle considerazioni testè esposte dal senatore Tessitori e dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame.

J O D I C E . Tengo a dichiarare che sono anch'io favorevole all'approvazione del provvedimento in questione.

P A P A L I A . Anch'io sono d'accordo con il disegno di legge in esame e voterò, pertanto, in senso favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, come ha già avuto modo di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, è favorevole al disegno di legge in esame.

Per quanto si riferisce alla questione che giustamente qui è stata sollevata, giustamente nei suoi termini generali e, forse, giustamente anche nei suoi termini particolari, vi è da dire, dal momento che le cose hanno sempre una loro causa, che questa volta la causa non consiste in una specie di pigrizia degli uffici del Ministero di grazia e giustizia. Devo, infatti, precisare che il regolamento è stato immediatamente predisposto dopo l'entrata in vigore della legge: dico « immediatamente » con il significato relativo di questo termine, in quanto si trattava di una cosa piuttosto complessa, proprio perchè questa volta il regolamento deve integrare la legge.

Quindi, come dicevo, il regolamento è stato tempestivamente predisposto, dopo opportune consultazioni e ripetutissime riunioni con i rappresentanti della categoria, e successivamente inviato, appena venuto in mio possesso nel testo definitivo, al Consiglio di Stato per il relativo parere.

Il Consiglio di Stato, purtroppo, ha impiegato notevole tempo per esprimere tale parere, nel quale poi ha manifestato delle riserve su alcuni articoli. Ora, comunque, è pressochè pronta la nuova elaborazione del regolamento, la quale tiene conto, nei limiti in cui si deve tenerne conto, delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Non vi è stata, perciò, alcuna perdita di tempo, ma soltanto un ritardo dovuto al meccanismo col quale dobbiamo muoverci.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)9^a SEDUTA (14 ottobre 1964)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole:

« La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73 ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari